



## Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica

Strasburgo, 2 ottobre 1992

### Allegato II

Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera

- 1 Un'opera cinematografica è europea ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3 se essa contiene almeno 15 punti su un totale di 19, in base ai criteri riportati nella scala qui di seguito.
- 2 Tenuto conto delle esigenze della sceneggiatura, le autorità competenti possono, dopo essersi messe d'accordo tra loro, e qualora esse ritengano che l'opera rifletta comunque l'identità europea, ammettere al regime della coproduzione un'opera con meno dei 15 punti normalmente richiesti.

Elementi europei	Punti di valutazione
<i>Gruppo autori</i>	
Regista	3
Sceneggiatore	3
Compositore	<u>1</u>
	7
<i>Gruppo interpreti</i>	
Primo ruolo	3
Secondo ruolo	2
Terzo ruolo	<u>1</u>
	6
<i>Gruppo tecnica e ripresa</i>	
Suono e missaggio	1
Immagine	1
Montaggio	1
Scene e costumi	1
Studio o luogo delle riprese	1
Luogo della postproduzione	<u>1</u>
	6

N.B.

- a I primi, secondi e terzi ruoli sono determinati in base ai giorni di ripresa.
- b Per quanto riguarda l'articolo 8, il termine artistico si riferisce al gruppo autori e al gruppo interpreti, il termine tecnico al gruppo tecnica e ripresa.